



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 12309 del 2022, proposto da
Antonia Giovanna Modaffari, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosario M.
Giuffrè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Ministero della Giustizia;
- Commissione Interministeriale Ripam;
- Associazione Formez PA;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di non ammissione della ricorrente alle prove selettive scritte
del Concorso pubblico, per titoli ed esami. su base distrettuale. per la copertura a
tempo determinato di 1.660 (milleseicentossessanta) unità di personale non

dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (GU n. 26, IV[^] Serie Speciale del 1° aprile 2022);

- dei verbali di correzione delle prove;
- degli atti di valutazione dei titoli, sebbene, sconosciuti;
- dell'elenco-graduatoria dei candidati giudicati idonei a sostenere la prova selettiva nella parte in cui non è stata inclusa in esso l'odierna ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, collegato e /o presupposto, che ha comportato la non idoneità/mancata ammissione della ricorrente alle prove selettive scritte

per l'accertamento

del diritto della ricorrente alla partecipazione alle prove selettive scritte sulla base dei titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente ammissione della stessa a sostenere la prova selettiva scritta

per la conseguente declaratoria di illegittimità

del *modus operandi* della P.A. in relazione alla erronea esclusione della ricorrente per omesso inserimento e registrazione della domanda regolarmente inoltrata

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a consentire alla ricorrente l'espletamento della prova selettiva scritta, previa nomina di apposita commissione esaminatrice

o, in subordine al risarcimento

del danno da perdita di chance, con l'ordine nei confronti I della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Rilevato che, a fronte dello svolgimento delle prove scritte relative al concorso *de*

quo alla data del 21 giugno scorso, la richiesta di provvedimento cautelare *inaudita altera parte* non è suscettibile di accoglimento, in ragione dell'ormai intervenuto espletamento della prova di che trattasi;

Ulteriormente osservato come tale richiesta, con riferimento al lamentato pregiudizio conseguente alla prossima pubblicazione della graduatoria dei candidati ammessi alle prove orali (che, a dire della parte, non consentirebbe “*neanche di attendere la discussione collegiale in camera di consiglio e tanto al fine di evitare qualsivoglia nocumento agli interessi di parte ricorrente, già compromessi per via del modus operandi della P.A. resistente*”) – impregiudicata l'indimostrata attualità del pregiudizio, che la stessa parte colloca in una dimensione temporale futura – l'interesse sostanziale del quale è portatrice la ricorrente ben si presta a tutela anche a seguito di delibazione collegiale dell'istanza cautelare, con conseguente inaccogliabilità della richiesta all'esame;

Preso, ulteriormente, atto che la stessa parte ha chiesto disporsi l'abbreviazione dei termini previsti per la fissazione della camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare;

Osservato come l'art. 53 c.p.a., preveda, al primo comma, che “*nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase*”;

Rammentato come l'art. 55, comma 5, c.p.a. stabilisca che “*sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio*”;

Ritenuto che la richiesta istanza di abbreviazione dei termini non sia suscettibile di

accoglimento, in presenza di un arco temporale – quand’anche dimidiato – inadeguato a consentire di fissare la prossima Camera di Consiglio di questa Sezione, calendarizzata al 25 ottobre 2022, ai fini della trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare;

Da ultimo, rilevato come la stessa parte abbia chiesto – a fronte della sostenuta *“difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati”* – autorizzarsi la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di individuazione – e, comunque, di reperimento – dei soggetti aventi qualifica di *“controinteressati”*;

Ritenuto che occorra pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l’indicazione dei controinteressati;
5. l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l’indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascia alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti

presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

così dispone:

- respinge la domanda di provvedimento cautelare monocratico, ex art. 56 c.p.a.;
- respinge la domanda presentata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 53 c.p.a.;
- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami;
- fissa per la trattazione collegiale della medesima istanza la Camera di Consiglio dell'8 novembre 2022, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 24 ottobre 2022.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO